

DELIBERA

Comitato dei Gruppi Agenti dello SNA

- Vista la proposta di modifica dell'art.56 (comma 2, lett. b) del Regolamento 40 in Pubblica Consultazione, che imporrebbe agli Agenti di rendere disponibile, presso i propri locali, l'elenco dei rapporti di collaborazione stipulati in base all'art. 22, comma 10, della L.221/2012;
- Ritenuta non opportuna, né utile, ai consumatori tale pubblicazione;
- Ritenuto altresì che la detta pubblicazione costituisca un gravante contrario allo spirito ed alla norma della disposizione dell'art. 22, comma 10, della L.221/2012;

INOLTRE

- Rilevata la inutilità, la ingiustificabile complessità nella compilazione ed il peso dell'aggravio burocratico che conseguirebbe alla proposta modifica di cui all'art. 56, punto 15, e art. 58, che imporrebbe la compilazione e la sottoscrizione di un modello di coerenza dei prodotti assicurativi proposti, da parte dell'Intermediario e del cliente

INVITA

La Presidenza SNA affinché adotti le iniziative necessarie affinché:

- a) la proposta modifica Regolamentare di cui all'art. 56, comma 2°, lett. b, **venga abrogata e non recepita;**
- b) la proposta disposizione di cui all'art. 56, punto 15, e art. 58 ed ogni modulo di coerenza, **non venga imposto agli Agenti.**

Milano, 17 dicembre 2019